

I COMPILATORI AL LAVORO SUL *CODEX*.
CONFRONTO TRA C. 11.7(6) E IL SUO CORRISPONDENTE TEODOSIANO*

Alice Cherchi**

SOMMARIO: 1.- Premessa, 2.- C. 11.7(6): uno sguardo d'insieme, 3.- Le costituzioni concernenti l'estrazione dell'oro, 4.- Le costituzioni relative all'estrazione dei marmi e dei materiali lapidei, 4.1.- C. 11.7(6).3, 4.2.- C. 11.7(6).6, 5.- La costituzione sui *procuratores metallorum*, 6.- La costituzione sui minatori, 7.- Conclusioni.

1.- Premessa.

Lo studio dei metodi di compilazione dei *tria volumina* ordinata da Giustiniano rappresenta, *ça va sans dire*, uno dei settori d'indagine più affascinanti e prolifici della romanistica, la cui complessità non smette di suscitare interrogativi e riflessioni. In ordine al metodo di compilazione del *Codex Repetitae Praelectionis* – definito da Volterra «un mosaico di frammenti di costituzioni¹», piuttosto che una semplice raccolta –, si registrano infatti diverse nuove ricerche², che hanno contribuito a fare luce su aspetti di rilevanza nevralgica, quali l'individuazione dei materiali normativi utilizzati e il concreto atteggiarsi dell'impegno di sistematizzazione messo in atto dai Compilatori, soprattutto rispetto alle *leges* provenienti dal *Codex Theodosianus*.

Come è noto, gli intenti di brevità e chiarezza tanto caldeggiati dal *Basiléus* imposero un attento lavoro di selezione e modifica delle costituzioni in precedenza raccolte nei Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano³. Con specifico riferimento alle *leges* provenienti dal *Codex*

-
- Il presente lavoro è destinato anche agli *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari*, 2020.
 - Ricercatrice di Diritto romano e diritti dell'antichità presso l'Università di Cagliari.

¹ E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze 1971, 1048 [ora in *Scritti giuridici*, 4, Napoli 1994, 230].

² E. Germino, *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un'ipotesi di lavoro*, in L. De Giovanni (cur.), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, 61 ss.; R. Delmaire, *Du Code Théodosien au Code Justinien. L'adaptation de lois anciennes à des situations nouvelles*, in S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (éds.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 165 ss.; G. Bassanelli Sommariva, *Il Codice Teodosiano ed il Codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA-Antiquité* 125.2 (2013), 441 ss.; L. Di Paola, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano a confronto: riflessioni su alcuni titoli*, in *LR* 5 (2016), 237 ss.; R. Lambertini, *Se, per le costituzioni anteriori al 438, i tres veteres codices siano stati l'unica fonte del Codice giustiniano*, in *AUPA* 61 (2018), 125 ss.

³ In questo senso depongono infatti alcuni notissimi passaggi di Const. *Haec* (pr. ...*et prolixitatem litium amputare, multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet...* 2. ...*specialiter permisimus resecatis iam supervacuis, quantum ad legum soliditatem pertinet, praefationibus quam similibus et contrariis, praeterquam si iuris aliqua divisione adiuventur, illis etiam, quae in desuetudinem abierunt, certas et brevi sermone conscriptas ex isdem tribus codicibus...* 3. ...*certas et indubitatas et in unum codicem collectas esse de cetero constitutiones... et sensum earum clariorem efficientes...*), Const. *Summa* (1. *Sed cum sit necessarium multitudinem constitutionum tam in tribus veteribus codicibus relatarum quam post eorum confectionem posterioribus temporibus adiectarum ad breviter reduciendo caliginem earum rectis iudicum definitionibus insidiantem penitus extirpare...*), e Const. *Cordi* (pr. ...*igitur in primordio nostri imperii sacratissimas constitutiones, quae in diversa volumina fuerant*

Theodosianus, il lavoro dei Compilatori fu condizionato sia dal fatto che i criteri da seguire differissero in parte da quelli dati, circa un secolo prima, da Teodosio II, sia dalla più generale necessità di adattare le *leges* alle esigenze nel frattempo sopravvenute⁴. Pertanto, i Commissari giustinianei si trovarono a decidere, di volta in volta, se scartare o inserire i testi normativi e, in quest'ultimo caso, a valutare se apportarvi modifiche formali e/o sostanziali.

dispersae et quam plurima similitudine nec non diversitate vacillabant, in unum corpus colligere omnique vitio purgare proposuimus...).

⁴ Basti qui ripercorrere alcuni punti focali della sterminata riflessione della dottrina su tali noti profili, a partire dalle conclusioni di G.G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, 34 ss., ad avviso del quale le intenzioni di Teodosio II consistettero non soltanto nella volontà, già palesata con riferimento al primo progetto, di ordinare le *leges* presenti nei Codici Ermogeniano e Gregoriano, integrandole con le successive (Cod. Th. 1.1.5), ma soprattutto in quella di agevolare «una buona amministrazione della giustizia» (Cod. Th. 1.1.6). Tuttavia, secondo Archi (52 s.), nella seconda codificazione teodosiana non ci si preoccupò più «del *codex* come insieme omogeneo, ma dei singoli testi delle *constitutiones*, posto che tutte devono entrare a far parte della raccolta». Tale scelta – giustificata, più nello specifico, dalla volontà di mantenere memoria di tutti gli Imperatori nella loro funzione di legislatori –, avrebbe dunque portato a una raccolta di provvedimenti talvolta «fra loro in contrasto; o quanto meno contrassegnanti un progressivo sviluppo di un istituto, per cui il primo testo viene abrogato dal secondo» (anche alla luce di quanto prescritto in Nov. Theod. 1.pr.-3). Tali conclusioni, ampiamente condivise dalla dottrina successiva – cfr. *ex multis* M. Bianchini, *Intorno alla composizione di alcuni titoli del Codice Teodosiano*, in AARC 14, Napoli 2003, pp. 241 ss. [ora in *Temie tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 69 ss., in part. 76 s.]; G. Cervenca, *Dominato*, in M. Talamanca (cur.), *Lineamenti di storia del diritto romano*, II ed., Milano 1989, p. 614; L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, pp. 348 s.; nonché il recente saggio di Bassanelli Sommariva, *Il Codice cit.* 450 s., sono state altresì oggetto di rimediazioni e precisazioni, quali quelle di G. Barone Adesi, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano. 1. I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998, pp. 57 s., che ha ritenuto che le indicazioni di Teodosio II avrebbero fatto perno sull'idea di raccogliere tutte le *leges* vigenti, a prescindere dalle loro potenziali contraddizioni. Ad ogni modo, si ritiene comunemente che le successive direttive di Giustiniano, anche alla luce dei problemi applicativi generati dalla codificazione precedente, si fecero più stringenti, in particolare al fine di ridurre il numero dei provvedimenti raccolti e renderli più chiari (Const. *Imp.* 2, oltre alle fonti citate *supra* nt. 3). Tale finalità si sarebbe dovuta realizzare attraverso l'eliminazione delle disposizioni simili, contraddittorie, superflue e abrogate o cadute in desuetudine. I poteri di intervento sui testi delle precedenti raccolte, si sarebbero dovuti poi concretare nel taglio delle *praefationes* e delle parti non necessarie, nell'integrazione delle lacune e l'unione in un'unica legge di costituzioni separate (quest'ultimo invero appare il criterio il più innovativo rispetto alle precedenti indicazioni date da Teodosio II) – come ordinato in Const. *Haec* 2 e *Cordi* 2-3. In questo modo, la compilazione giustiniana delle *leges* (come sottolineato, *ex multis*, ancora da G. Archi, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 133 ss.; Id., *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano - Teodosio II e Giustiniano*, II ed., Cagliari 1990, 199 ss., 261 ss., 281 ss.; Id., *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustiniana*, in SDHI 57 (1991), 124 ss., in part. 149 ss; Volterra, *Il problema cit.* 202 ss., 277 ss.; De Giovanni, *Istituzioni cit.* 433 ss. e 463 ss. (ove ulteriore letteratura); Delmaire, *Du Code cit.* 166 ss.; Germino, *Codex cit.* 66), avrebbe altresì consentito, per usare le parole dell'A. citato da ultimo, di adeguare «i testi antichi alla realtà giuridica e sociale del VI secolo sia di fornire concrete risposte ai bisogni dei suoi sudditi». Un ulteriore profilo delle indicazioni dei due Imperatori su cui vale la pena di soffermarsi sin da ora, dato che assumerà rilievo nel corso della presente indagine, riguarda l'estensione del campo di applicazione che le *leges* avrebbero assunto in seguito all'inserzione nei due *Codices* di nostro interesse. Le indicazioni fornite da Teodosio nel 426 d.C., accolte dal Codice giustiniano in C. 1.14.2 e 3 – e ribadite dallo stesso Giustiniano in Const. *Haec* 2 –, prescrivevano infatti che, attraverso l'inserzione nei Codici, le costituzioni assumessero il valore di *leges generales*, a meno che non fossero state emanate con riferimento a specifiche categorie di soggetti o a determinate province, *civitates* e curie (*corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae*): in questi casi, infatti, avrebbero conservato il loro carattere speciale.

Sebbene tali tipologie di intervento siano già state individuate con sufficiente chiarezza da importanti studi di raffronto, a largo spettro, tra i titoli e i testi delle costituzioni inserite nel *Codex Repetitae Praelectionis* e quelli del *Theodosianus*⁵, due recenti ricerche⁶ hanno ben posto in luce anche l'utilità di continuare a percorrere la strada di analisi più circoscritte, relative a singoli libri, titoli o *leges*⁷, allo scopo di precisare ulteriormente il *modus operandi* adottato dai Commissari giustiniani alla luce delle problematiche proprie delle diverse materie affrontate. Nel solco tracciato da tali ricerche si pone la presente indagine, che mira a riflettere sul titolo del Codice di Giustiniano dedicato all'attività mineraria (C. 11.7(6)), al fine di percepire con maggior contezza come si atteggiò il lavoro 'sul campo' dei Compilatori in ordine a un settore produttivo di importanza capitale per le finanze imperiali, già normato dal *Codex Theodosianus* attraverso una disciplina particolarmente complessa, in quanto volta a soddisfare esigenze proprie di contesti e momenti storici differenti⁸.

2.- C. 11.7(6): uno sguardo d'insieme.

Ad un primo sguardo d'insieme, il titolo C. 11.7(6), rubricato *De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum*, si presenta abbastanza breve: contiene infatti soltanto sette costituzioni, sei delle quali derivano dal titolo Cod. Th. 10.19 (*De metallis et metallariis*) e una dal titolo Cod. Th. 1.32 (*De procuratoribus gynaeci et metallorum*). Pertanto, Cod. Th. 10.19 può essere considerato, nella sostanza, il corrispondente teodosiano di C. 11.7(6), anche se delle quindici costituzioni in esso contenute, ben nove non risultano accolte dai Commissari giustiniani in C. 11.7(6): di esse, cinque riguardano l'estrazione dei marmi⁹ e quattro i *metallarii*¹⁰.

Tra le costituzioni inserite vi sono invece tutte e tre le *leges* relative all'oro¹¹, altre due ulteriori previsioni concernenti i marmi e i materiali lapidei¹² e un solo provvedimento dedicato ai *metallarii*¹³, che presenta però importanti modifiche rispetto alla sua versione teodosiana. Infine, come già osservato, alle costituzioni appena menzionate va aggiunta la *lex* corrispondente a Cod. Th. 1.32.5, confluita in C. 11.7(6).4, la cui inserzione si ricollega evidentemente alla volontà di accogliere nel titolo relativo alle miniere anche le disposizioni concernenti i *procuratores metallorum*, che nel Teodosiano si trovavano in altra sede (Cod. Th. 1.32).

⁵ L. Chiazzese, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane, Parte generale*, Cortona 1933; Id., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte speciale (Materiali)*, in G. Falcone (cur.), Torino 2018, 220 ss., e A.M. Giomaro, *Il Codex Repetitae Praelectionis. Contributo allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Mursia 2001; Ead.; *Differenze di 'sistema' fra codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell'uno e dell'altro codice*, in AARC 14 cit. 155 ss.

⁶ Delmaire, *Du Code* cit. 166 ss.; Di Paola, *Il codice* cit. 237 ss.

⁷ Nella dottrina precedente, infatti, non mancano certo esempi – anche di estrema rilevanza – in questo senso: Volterra, *Il problema* cit. 202 ss.; R. Bonini, *Ricerche di diritto giustiniano*, II ed., Milano 1990, 59 ss.; G.L. Falchi, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (C.Th. XVI)*, in SDHI 57 (1991), 1 ss.; Bianchini, *Intorno alla composizione* cit. 241 ss.; P.O. Cuneo, *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in SDHI 68 (2002), 265 ss. [ora in AARC 14 cit. 265 ss.].

⁸ La presente indagine rappresenta altresì l'occasione per integrare, con l'esame della disciplina del titolo 11.7(6) del *Codex Repetitae Praelectionis*, il mio precedente lavoro monografico dedicato a Cod. Th. 10.19: A. Cherchi, *De metallis et metallariis. Ricerche sulla legislazione mineraria tardoantica*, Cagliari 2017, 15 ss., al quale mi permetto sin da ora di rimandare per l'esame delle problematiche esegetiche relative alle singole costituzioni conservate in Cod. Th. 10.19 che non verranno affrontate in questa sede.

⁹ Cod. Th. 10.19.1, 2, 8, 11 e 13.

¹⁰ Cod. Th. 10.19.5, 6, 7 e 9.

¹¹ C. 11.7(6).1 = Cod. Th. 10.19.3, C. 11.7(6).2 = Cod. Th. 10.19.4, C. 11.7(6).5 = Cod. Th. 10.19.12.

¹² C. 11.7(6).3 = Cod. Th. 10.19.10 e C. 11.7(6).6 = Cod. Th. 10.19.14.

¹³ C. 11.7(6).7 = Cod. Th. 10.19.15.

3.- Le costituzioni concernenti l'estrazione dell'oro.

Per capire più a fondo le ragioni delle scelte appena evidenziate, non resta che esaminare il contenuto delle singole costituzioni confluite nel titolo di nostro interesse. C. 11.7(6) si apre infatti con due costituzioni relative all'oro, C. 11.7(6).1 e 2, che è opportuno esaminare, *ratione materiae*, insieme a C. 11.7(6).5.

C. 11.7(6).1 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Cresconium Comitem Metallorum): *Perpensa deliberatione duximus sancendum, ut, quicumque exercitium metallorum vellet adfluere, is labore proprio et sibi et rei publicae commoda compararet. Itaque si qui sponte confluerint, eos laudabilitas tua octonos scripulos in balluca, quae Graece χρύσαμμος appellatur, cogat exsolvere. Quidquid autem amplius colligere potuerint, fisco potissimum distrahant, a quo competentia ex largitionibus nostris pretia suscipiant.* [D. III id. Dec. Parisiis Valentiniano et Valente AA. Cons.] (a. 365) [= Cod. Th. 10.19.3]

C.11.7(6).2 (Idem AA. ad Germanianum Comitem Sacrarum Largitionum): *Ob metallicum canonem, in quo propria consuetudo retinenda est, quattuordecim uncias ballucae pro singulis libris constat inferri.* [D. VI id. Ian. Romae Lupicino et Iovino Cons.] (a. 367) [= Cod. Th. 10.19.4]

C. 11.7(6).5 (Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. Romulo Com. S. L.): *Per annos singulos septeni per hominem scripuli largitionibus inferantur ab aurilegulis non solum in Pontica dioecesi, verum etiam in Asiana.* [D. XI k. Mart. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino Cons.] (a. 392) [= Cod. Th. 10.19.12]

Come si vede, le tre costituzioni regolano gli obblighi tributari gravanti sugli estrattori d'oro, probabilmente nelle miniere fiscali¹⁴, nonché le modalità di calcolo e versamento dei medesimi: che si tratti di obblighi circoscritti all'oro emerge sia dai riferimenti, conservati in C. 11.7(6).1 e 2, alla *balluca*, ossia il materiale sabbioso nel quale l'oro si trovava appena veniva estratto, sia dalla menzione, in C. 11.7(6).5, degli *aurileguli*, cioè coloro che si dedicavano all'estrazione dell'oro, quali soggetti gravati dai tributi. C. 11.7(6).1 e C. 11.7(6).2 risultano poi abbastanza vicine nel tempo, dato che risalgono al dicembre del 365 e al luglio del 367 d.C.¹⁵, mentre C. 11.7(6).5 risulta emanata nel 392 e conserva, a differenza delle prime, l'indicazione delle diocesi in cui era destinata ad applicarsi¹⁶. Sotto il profilo testuale, le costituzioni non presentano alterazioni di rilievo rispetto ai loro corrispondenti teodosiani: C. 11.7(6).3 e 5 sono rimaste infatti del tutto invariate, mentre in C. 11.7(6).1 si riscontrano soltanto piccole modifiche formali rispetto a Cod. Th. 10.19.3¹⁷, che non

¹⁴ Come è noto, infatti, i siti minerari di maggior importanza, e in particolare quelli auriferi, appartenevano direttamente all'autorità imperiale e rientravano, per il loro indubbio rilievo fiscale, tra le competenze delle *sacrae largitiones*. Sul punto, cfr. R. Delmaire, *Largesses sacrées et 'res privata'. L' 'aerarium' impérial et son administration du IVe au VIe siècle*, Rome 1989, 428 ss. e 440 ss.; e C. Domergue, *Les mines de la péninsule ibérique dans l'Antiquité romaine*, Rome 1990, 311 ss.

¹⁵ È probabile che entrambe le costituzioni siano state emesse da Valentiniano I e fossero perciò destinate originariamente a ricevere applicazione nella sola *pars Occidentis*.

¹⁶ In virtù di tale indicazione si può presumere che la costituzione sia stata emanata da Teodosio I per la *pars Orientis*.

¹⁷ Cod. Th. 10.19.3 (365 Dec. 10) (Impp. Val(entini)anus et Valens AA. ad Cresconium Com(item) Metallorum): *Perpensa deliberatione duximus sancendum, ut, quicumque exercitium metallorum vellet adfluere, is labore proprio et sibi et rei publicae commoda compararet. Itaque si qui sponte confluerint, eos laudabilitas tua octonos scripulos in balluca cogat exsolvere; quidquid autem amplius colligere potuerint, fisco potissimum distrahant, a quo competentia ex largitionibus nostris pretia suscipiant.* [Dat. III id. Decemb. Parisi Val(entini)ano et Valente AA. Cons.]

paiono incidere sulla sostanza della disposizione. Risulta infatti inserito il nome greco della *balluca* (...in *balluca*, quae Graece χρύσαμμος appellatur), presumibilmente per favorire l'applicazione della norma nei territori orientali¹⁸, e l'originario indicativo futuro semplice *suscipient*, conservato in fine di Cod. Th. 10.19.3, risulta sostituito dal congiuntivo *suscipient*, verosimilmente in accentuazione del carattere prescrittivo della proposizione (*a quo competentia ex largitionibus nostris pretia suscipiant*).

Venendo ora al contenuto delle nostre norme, la costituzione inserita in C. 11.7(6).1, definita il risultato di un'attenta ponderazione (*perpensa deliberatione duximus sancendum...*), appare finalizzata a far sì che chi volesse *adfluere* all'attività mineraria garantisse un profitto non solo a se stesso, ma anche alla *res publica*. A tale scopo, il prosieguo della *lex* stabilisce che chi avesse spontaneamente intrapreso l'attività estrattiva¹⁹ sarebbe stato tenuto a versare otto scripuli in *balluca* ai funzionari preposti, e a vendere al fisco, ad un prezzo imposto, il minerale estratto in *surplus*.

Da una lettura complessiva della disposizione si evince pertanto che, dietro alla possibilità per gli estrattori di procacciarsi guadagni personali (*sibi commoda comparare*) sottolineata in apertura, vi fosse soprattutto l'interesse a garantire alle finanze imperiali i *rei publicae commoda*, che sarebbero stati assicurati non solo dal versamento iniziale degli otto scripuli (*itaque...exsolvere*), ma soprattutto dalla successiva vendita del restante minerale imposta agli estrattori (*quidquid...suscipient*). Tali obblighi sembrano inoltre presupporre che i soggetti tenuti al tributo non potessero sottoporre il minerale estratto ad alcuna lavorazione: si tratta di un divieto – di cui abbiamo notizia, per alcuni materiali di particolare pregio, sin dalla tarda Repubblica²⁰ – chiaramente volto a evitare che gli estrattori acquisissero clandestinamente l'oro rinvenuto. Di conseguenza, alla luce del complessivo contenuto della *lex*, l'unica fonte di guadagno personale per gli estrattori sembra potersi individuare nel ricavato dalla vendita coatta alle *largitiones* imperiali²¹.

Dall'obbligo di versare la *balluca* previsto in C. 11.7(6).1, discende la successiva costituzione conservata in C.11.7(6).2, la quale specifica che, in sede di riscossione, quattordici unce di *balluca*

¹⁸ Si tratta, dunque, come evidenziato da Chiazzese, *Confronti [...] Parte speciale (Materiali)* cit. 389, di un intervento inquadrabile tra le glosse esplicative, ben poste in evidenza di recente da Delmaire, *Du Code* cit. 171 ss.

¹⁹ La generica menzione di *quicumque exercitium metallorum vellet adfluere* potrebbe infatti implicare che si trattasse di estrattori privati che l'autorità imperiale voleva impiegare alle proprie dipendenze, forse come concessionari dei siti minerari.

²⁰ Al riguardo, Plin., *Nat. Hist.* 33.40.118 (...*Non licet ibi perficere id, excoctique Romam adfertur vena signata, ad bina milia fere pondo annua, Romae autem lavatur, in vendendo pretio statuta lege, ne modum excederet HS LXX in libras*) pare testimoniare un analogo divieto per gli estrattori del minio nelle miniere di *Sisapo*, attive tra la tarda Repubblica e il Principato.

²¹ Tuttavia, l'indicazione *fisco potissimum distrahant* presente nella nostra *lex* non appare del tutto chiara su tale profilo, dal momento che si potrebbe interpretare come obbligo di procedere alla vendita senza indugio o come obbligo di vendere in maggior misura al fisco il materiale estratto, a seconda di come si intenda *potissimum*. Non si può del tutto escludere, allora, che gli estrattori potessero trattenere una minima parte della *balluca* come guadagno personale, anche se, alla luce dell'interesse fiscale al controllo dell'oro estratto che si deduce dalla disposizione, appare più verosimile il contrario. Ad ogni modo, per valutare se la vendita potesse essere effettivamente remunerativa per gli estrattori va anche tenuta in considerazione l'entità che il prezzo fissato dalle *largitiones* avrebbe potuto assumere: al riguardo, G. De Bonfils, *Gli schiavi e gli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari 1992, 73 ss., Id., *L'obbligo di vendere lo schiavo alla Chiesa e la clausola del 'competens pretium'*, in *AARC* 10, Napoli 1995, 521, ha ritenuto più verosimile che si trattasse del prezzo di mercato, mentre più di recente F. Carlà, *L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino 2009, 251 ss., ha osservato che probabilmente si trattava di un prezzo più basso, favorevole agli interessi fiscali. Tuttavia, visto che la nostra *lex* appare volta a incentivare la coltivazione dell'oro, è presumibile che la fissazione del prezzo avrebbe perseguito, almeno inizialmente, anche la finalità di remunerare gli estrattori al fine di farli continuare ad *adfluere* all'*exercitium metallorum*.

sarebbero corrisposte a una libbra (*quattuordecim uncias ballucae pro singulis libris constat inferri*). Sembra dunque trattarsi di una disposizione in deroga alla regola generale per cui una libbra sarebbe stata formata da dodici unce di materiale puro, evidentemente dettata dalla circostanza che la *balluca* contenesse non solo oro, ma anche impurità, e fosse quindi più pesante²².

Dal momento che la *lex* dichiara di confermare il rapporto tra *balluca* e libbra già previsto da consuetudini (*in quo propria consuetudo retinenda est*), si può dedurre che tale rapporto, elaborato a livello locale, avesse assunto valore di norma generale in seguito all'inserzione della disposizione nel *Codex Theodosianus*, valore che sarebbe stato poi confermato attraverso l'inserzione nel *Codex* di Giustiniano. Va però sottolineato che la disposizione di Cod. Th. 10.19.4, confluita in C.11.7(6).2, faceva parte in origine di un provvedimento più ampio, emesso nel 367 d.C., in cui era ricompresa anche la *lex* conservata in Cod. Th. 12.6.13²³. Quest'ultima costituzione, dopo avere prescritto ai funzionari fiscali di ricevere soltanto pagamenti in oro puro (in *auri massa* o *auri obryza*), disponeva che, laddove fosse stata corrisposta una *massa auri* per adempiere ad un tributo il cui l'ammontare risultava fissato in solidi, si sarebbe applicato l'ordinario rapporto tra solido e libbra, per cui una libbra della massa sarebbe stata considerata pari a settantadue solidi.

Di conseguenza, se colleghiamo tali previsioni a quella del versamento del *canon metallicus* in *balluca*, possiamo desumere che, nella logica del *Codex Theodosianus*, tale modalità di riscossione del tributo rappresentasse un'eccezione rispetto alla regola per cui i funzionari avrebbero dovuto ricevere soltanto pagamenti in oro puro. Da tale eccezione sarebbe poi discesa l'ulteriore deroga in ordine al rapporto tra *balluca* e libbra imposta da Cod. Th. 10.19.4 e confermata da C.11.7(6).2. Tuttavia, nel *Codex* giustiniano risulta accolta, in C. 10.72(70).5, la parte di Cod. Th. 12.6.13 relativa al rapporto tra solido e libbra (*quotienscumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur et auri massa transmittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepto*), mentre risulta eliminata la disposizione che imponeva ai funzionari fiscali di ricevere soltanto pagamenti in oro puro, probabilmente al fine di semplificare la materia, favorendo così anche l'applicazione delle norme relative al *canon metallicus*²⁴.

Veniamo ora a C. 11.7(6).5, in virtù della quale l'obbligo di versare annualmente alle *largitiones* imperiali un importo pari a sette scripuli per ogni minatore impiegato (*per annos singulos septeni per hominem scripuli largitionibus inferantur ab aurilegulis*) si sarebbe applicato non soltanto nella diocesi Pontica, ma altresì in quella Asiana (*non solum in Pontica dioecesi, verum etiam in Asiana*). Da tale regime si evincono differenze non trascurabili rispetto alla disciplina configurata in C. 11.7(6).1: infatti, per quanto si possa supporre, sebbene C. 11.7(6).5 non lo specifichi, che anche il

²² In questo senso, Delmaire, *Largesses*, cit. 434 s.; Ch. Vogler, *Les ouvriers des mines et des ateliers impériaux au IVème siècle après J.C.*, in H. Jones (ed.), *Le monde antique et les droits de l'homme. Actes de la 50e session de la Société internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. Bruxelles, 16-19 septembre 1996*, Bruxelles, 1998, 413 ss., in part. 416; Ead., *L'or dans la circulation monétaire de l'empire romain au IVe siècle d'après les textes législatif*, in AARC 12, Napoli 1998, 137 ss., in part. 147; Carlà, *L'oro* cit. 257.

²³ Cod. Th. 12.6.13 (367 Ian. 8) (Idem AA. ad Germanianum Com(item) S(acrarum) L(argitionum)): *Quotienscumque solidi ad largitionum subsidia perferendi sunt, non solidi, pro quibus adulterini saepe subduntur, sed aut idem in massam redacti aut, si aliunde qui solvit potest habere materiam, auri obryza dirigatur, pro ea scilicet parte, quam unusquisque dependit, ne diutius vel allecti vel prosecutores vel largitionales adulterinos solidos subrogando in compendium suum fiscalia emolumenta convertant. 1. Illud etiam cautionis adicimus, ut, quotienscumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur et auri massa transmittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepto. Et cetera.* [Dat. VI id. Ian. Rom(ae) Lupicino et Iovino Cons.] [= C. 10.72(70).5, limitatamente al § 1, da *quotienscumque*].

²⁴ Infatti, sarebbero stati così eliminati gli eventuali dubbi derivanti dal fatto che si trattasse di un regime eccezionale, dato che, come osservato da R. Laprat, *Essais d'interprétation de C. 11.11(10).2*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 5, Milano 1971, 297 ss., in part. 310, nt. 50, il rapporto tra *balluca* e libbra non sarebbe stato più rapportato al *solidus*.

tributo ivi regolato dovesse essere versato in *balluca*, il calcolo del medesimo – che doveva essere versato annualmente – si mostra ancorato al numero dei minatori impiegati per l'estrazione dell'oro. Indicazioni del genere, come abbiamo visto, non compaiono in C. 11.7(6).1, nella quale gli obblighi tributari imposti agli estrattori, di cui non si precisa la periodicità, appaiono collegati all'effettiva produzione dell'oro, dato che la vendita coattiva del medesimo, prevista dopo il versamento degli otto scripuli iniziali, viene subordinata al rinvenimento di minerale in *surplus*²⁵.

Appare però difficile capire se il regime imposto da C. 11.7(6).5 fosse effettivamente più gravoso di quello previsto, in via generale, in C. 11.7(6).1: di recente si è sostenuto²⁶ che non lo fosse, in quanto l'importo di sette scripuli per uomo sarebbe stato comunque inferiore a quanto dovuto in base a C. 11.7(6).1 (otto scripuli iniziali e il versamento, dietro corrispettivo fissato dall'autorità imperiale, dell'ulteriore materiale estratto). Tuttavia, una simile valutazione non pare potersi prospettare a priori, dal momento che il suddetto tributo, essendo sganciato dalla quantità di minerale prodotta, si sarebbe potuto rivelare in concreto anche più gravoso²⁷, in particolare laddove la quantità di oro rinvenuta fosse tale da non consentire margini di profitto agli esercenti.

Ad ogni modo, per quel che ci interessa più da vicino, il fatto che la disposizione sia stata confermata nel *Codex Repetitae Praelectionis* induce a dedurre che si trattasse di un regime non superato, in quanto capace di garantire, nelle diocesi interessate, la prosecuzione dell'attività estrattiva e il soddisfacimento dell'interesse imperiale all'incasso dei tributi a questa collegata. Considerazioni analoghe, in effetti, paiono potersi prospettare in ordine a tutte e tre le *leges* relative all'oro che abbiamo sin qui esaminato: infatti, la circostanza che i Compilatori abbiano deciso di confermarle in C. 11.7(6) sembra derivare dalla loro idoneità ad applicarsi al sistema di amministrazione delle risorse aurifere di epoca giustiniana, il quale non dovette avere subito variazioni così rilevanti da imporre modifiche alla disciplina già accolta dal *Codex Theodosianus*.

4.- Le costituzioni relative all'estrazione dei marmi e dei materiali lapidei.

4.1.- C. 11.7(6).3.

Con riguardo ai minerali estratti dalle *lapidicinae*, cioè i marmi e, più in generale, le pietre, si registra all'interno di C. 11.7(6).3, l'inserzione di un noto provvedimento del 382 d.C.:

C. 11.7(6).3 (Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Floro PP): *Cuncti, qui per privatorum loca saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent, cetero modo suis desideriiis vindicando.* [D. IIII K. Sept. Constantinopoli Antonio et Syagrio Conss.] (a. 382) [= Cod. Th. 10.19.10]

La disciplina imposta da C. 11.7(6).3²⁸, la cd. *lex Cuncti*, configura in capo agli estrattori del marmo in cave private (*qui per privatorum loca...persequuntur*) l'obbligo di versare un decimo del materiale

²⁵ Inoltre, mentre C. 11.7(6).1 pare presupporre che i soggetti obbligati ai tributi fossero semplicemente gli estrattori, C. 11.7(6).5, prevedendo che i tributi dovessero essere calcolati per ogni minatore impiegato, sembrerebbe far riferimento a imprenditori minerari che avevano alle loro dipendenze un certo numero di minatori, anche se appare verosimile, come osservato da Ch. Freu, *Le statut du 'metallarius' dans le Code Théodosien*, in S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (éds.), *Société* cit. 427 ss., in part. 442 ss., che gli estrattori dovessero, a loro volta, corrispondere tributi.

²⁶ Carlà, *L'oro* cit. 254.

²⁷ Si orienta infatti in tal senso anche Delmaire, *Largesses* cit. 434 s.

²⁸ La *lex* risulta emanata da Teodosio I, a Costantinopoli, il 29 agosto del 389 d.C.

estratto al fisco e un altro decimo al proprietario del fondo; prevede poi che, una volta adempiuti i suddetti obblighi, il cavatore possa trattenere il minerale estratto in *surplus*²⁹.

La dottrina più datata³⁰ ha sostenuto che la *lex Cuncti* avesse una portata molto più pregnante di quanto appaia *prima facie*, in quanto avrebbe concesso un'autorizzazione generalizzata in capo ai terzi del diritto di scavare sui fondi altrui (la cd. libertà mineraria), a prescindere dal consenso del proprietario. In questo modo, si sarebbe quindi fatto strada il principio della separazione della proprietà delle miniere rispetto a quella del suolo, accompagnato dalla creazione di un diritto di regalia sulle miniere in favore dello Stato. Successivamente è stato però evidenziato³¹ che la *lex* parrebbe piuttosto limitarsi a regolare i profili tributari collegati all'estrazione dei materiali lapidei, senza incidere sul titolo in virtù del quale il soggetto tenuto al tributo fosse (o sarebbe stato) autorizzato a svolgere gli scavi³². In effetti, come ho già avuto modo di osservare³³, dato che la *lex* conservata in C. 11.7(6).3, attraverso le statuizioni che abbiamo visto in capo agli estrattori, sembra presupporre – e non voler statuire – che costoro fossero autorizzati dal proprietario del fondo, l'ultima interpretazione appare preferibile.

A fronte dell'accoglimento di tale regime, i Compilatori giustinianeî scartarono ben cinque costituzioni relative ai materiali lapidei contenute in Cod. Th. 10.19, di cui tre precedenti e due successive alla *lex Cuncti*. Si tratta anzitutto di Cod. Th. 10.19.1³⁴, risalente al 320 d.C., con la quale Costantino aveva riconosciuto agli estrattori³⁵ la *facultas secandorum* dei marmi e la *libera potestas*

²⁹ La costituzione appare pertanto finalizzata, almeno in via principale, a garantire al fisco l'incasso del decimo sulle estrazioni svolte su fondi privati altrui, sebbene non si possa escludere che fossero tenuti al tributo anche i cavaatori su fondi propri.

³⁰ Nel quadro dell'ampia riflessione della dottrina più datata possiamo qui limitarci a citare, quali studi di maggior rilievo, A. Zanolini, *Sopra due discorsi intitolati Della legislazione mineraria e delle scuole delle miniere compilati da E. Poggi e da G. Marzucchi e da P. Savi e G. Meneghini. Considerazioni*, Torino 1861, 45 ss.; F. Lampertico, *Sulla legislazione mineraria*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti*, III serie, 15 (1869), 48 ss.; G. Abignente, *La proprietà del sottosuolo. Studio storico giuridico*, Roma 1888, 60 ss.; A. Arndt, *Zur Geschichte und Theorie des Bergregals und der Bergbaufreiheit. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte*, II ed., Freiburg im Breisgau 1916, 15 ss.; N. Tamassia, *Lezioni di storia del diritto italiano. La proprietà*, Padova 1927, 248 ss.

³¹ G. Negri, *Diritto minerario romano. I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano 1985, 143 ss., Delmaire, *Largesses* cit. 438; D.V. Piacente, *Sul titolo 10.19 del Codice Teodosiano ('de metallis et metallariis')*, in *StCl* 45 (2009), 170 ss.

³² Di conseguenza, ad avviso di Negri, *Diritto* cit. 117 ss. e 143 ss., sarebbe altresì inverosimile che la parte finale di Dig. 8.4.13.1 (Ulp. 6 op.) (... *nisi talis consuetudo in illis lapidicinis consistat, ut si quis voluerit ex his caedere, non aliter hoc faciat, nisi prius solitum solacium pro hoc domino praestat: ita tamen lapides caedere debet, postquam satisfaciat domino, ut neque usus necessarii lapidis intercludatur neque commoditas rei iure domino adimatur*), sia stata interpolata in ragione del conferimento di un'autorizzazione *ex lege* a cavare su fondi altrui da parte di C. 11.7(6).3, come sostenuto da P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, 2.1, Milano 1968, 127 ss.; S. Solazzi, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali*, Napoli 1947, 177; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, 3, Milano 1952, 308 s., sul presupposto che avrebbe indotto i Compilatori a modificare il suddetto frammento ulpiano.

³³ Cherchi, *De metallis* cit. 138 ss., in cui ulteriore letteratura.

³⁴ Cod. Th. 10.19.1 (320 Sept. 30) (Imp. Constantinus A. ad Maximum Rationalem Afric(ae)): *Secandorum marmorum ex quibuscumque metallis volentibus tribuimus facultatem, ita ut, qui caedere metallum atque ex eo facere quodcumque decreverint, etiam distrahendi habeant liberam potestatem*. [Dat. prid. kal. Octob. Constantino A. VI et Constantino Caes. Cons.].

³⁵ Ad avviso di Negri, *Diritto* cit. 138 ss., il regime introdotto dalla costituzione si sarebbe dovuto applicare agli estrattori impiegati nelle cave pubbliche, dato che, altrimenti, la *lex* avrebbe probabilmente conservato un riferimento alla natura privata delle cave. Tuttavia, come già osservavo in Cherchi, *De metallis* cit. 91 ss., non pare potersi escludere che l'indicazione *ex quibuscumque metallis* fosse volta a favorire un'applicazione generalizzata della disposizione, estesa, pertanto, anche ai cavaatori impiegati su fondi privati.

di venderli, senza dover versare tributi al fisco, e di Cod. Th. 10.19.2³⁶, emanata nel 363 d.C., per conferire ai cavatori³⁷ della *pars Orientis* il diritto di procedere agli scavi (*permittimus omnibus, ut qui volunt caedere habeant licentiam adtributam*) – anche qui probabilmente senza oneri fiscali –, al fine di accrescere l’offerta dei materiali lapidei e farne così diminuire il prezzo (...*in inmensum quoddam saxorum pretia aucta sunt...*). Inoltre, con la *lex* conservata in Cod. Th. 10.19.8³⁸, erano state previste per i senatori della *pars Occidentis* condizioni particolarmente favorevoli: il diritto di cavare il marmo *de privatis lapidicinis* e di trasportarlo senza dover pagare né *vectigal*, né *portorium* (*vectigalis operas et portorii damna non metuens, pariat eam copiam*).

A queste *leges* seguiva poi, in Cod. Th. 10.19, la *lex Cuncti*: di conseguenza, si dovrebbe presumere che il regime di tale *lex*, dovendo prevalere sulle tre precedenti in ragione del principio della successione delle leggi nel tempo, avrebbe determinato il superamento degli sgravi fiscali concessi da Cod. Th. 10.19.1, 2, e 8. Tale rilievo induce a collegare la mancata inserzione di tali *leges* nel *Codex* all’ordine dato da Giustiniano di eliminare le costituzioni cadute in desuetudine³⁹, e di sgombrare così il campo da potenziali dubbi interpretativi. Infatti, considerato che Cod. Th. 10.19.1 e 2 non specificavano, a differenza della *lex Cuncti* (espressamente riferita ai *privatorum loca*) se gli sgravi introdotti concernessero l’attività di estrazione in cave fiscali o private⁴⁰, si sarebbe potuto sostenere che avrebbero dovuto continuare ad applicarsi, con riguardo ai cavatori delle cave fiscali, anche dopo la *lex Cuncti*. E, a ben riflettere, neanche Cod. Th. 10.19.8 – che si riferisce espressamente alle cave private –, sarebbe stata esente dall’ingenerare incertezze, dal momento che la specifica menzione dei senatori quali destinatari del trattamento tributario di favore, avrebbe potuto indurre a sostenere l’applicabilità del medesimo, quale regime speciale per i *patres*, anche in seguito all’entrata in vigore della *lex Cuncti*.

Nel *Codex* di Giustiniano risultano parimenti escluse altre due *leges* sui marmi presenti in Cod. Th. 10.19, successive alle *lex Cuncti*. Si tratta *in primis* di Cod. Th. 10.19.11⁴¹, del 384 d.C., che riproduceva, nella sostanza, la disciplina già contenuta nella *lex Cuncti* – facendovi peraltro espresso riferimento (*iuxta legem dudum latam habeant facultatem*) –, presumibilmente al fine di assicurarne l’applicazione generalizzata. Visto che tale disciplina non apportava alcuna novità rispetto alla precedente *lex Cuncti*, già inserita in C. 11.7(6).3, si può dedurre in maniera abbastanza agevole che i Compilatori giustinianei l’abbiano scartata al fine di evitare un’inutile ripetizione.

³⁶ Cod. Th. 10.19.2 (363 Otc. 22) (Imp. Iulianus A. ad Rufinum Com(item) O(rientis)): *Quoniam marmorum cupiditate in inmensum quoddam saxorum pretia aucta sunt, ut sumptuosa voluntas copia relaxetur, permittimus omnibus, ut qui volunt caedere habeant licentiam adtributam. Fore enim arbitramur, ut etiam conplures saxorum nitentium venae in lumen usumque perveniant.* [Dat. XI kal. Nov. Antiochiae Iuliano A. III et Sallustio Conss.].

³⁷ Anche in questo caso, dato che la disposizione non indica se si trattasse di cavatori impiegati in *lapidicinae* pubbliche o private: per sciogliere tale incertezza mi sembra si possa fare ricorso a considerazioni analoghe a quelle esposte *supra* nt. 34, lasciando aperta la possibilità che la *lex* fosse destinata ad applicarsi ad entrambe le ipotesi.

³⁸ Cod. Th. 10.19.8 (376 Aug. 13) (Imppp. Valens, Gr(ati)anus et Val(entini)anus AAA. ad Senatum): *Potestatem eruendi vel exsecandi de privatis lapidicinis iam pridem per Macedoniam et Illyrici tractum certa sub condicione permisimus. Sed vobis, patres conscribti, volentibus liberalius deferetur, suo ut quisque sumptu suoque emolumento, vectigalis operas et portorii damna non metuens, pariat eam copiam.* [Et cetera. Lecta in Senatu Id. Aug. Valente V et Val(entini)ano AA. Conss.].

³⁹ Su tali direttive cfr. *supra* nt. 4.

⁴⁰ Sul punto, cfr. le osservazioni formulate *supra* ntt. 34 e 36.

⁴¹ Cod. Th. 10.19.11 (384 Oct. 5) (Idem AAA. Cynegio P(raefecto) P(raetori)o): *Ii, quibus ad exercenda metalla privata dives marmorum vena consentit, excidendi exsecandique iuxta legem dudum latam habeant facultatem, ita ut decima pars fisci nostri utilitatibus, decima ei cuius locus est deputetur. Quidquid vero reliquum fuerit, id iuxta eiusdem legis tenorem exercentibus cedat habituris licentiam vendendi donandi et quo voluntas suaserit transferendi.* [Dat. III Non. Octob. Constant(ino)p(oli) Richomere et Clearcho Conss.].

L'altro provvedimento eliminato – Cod. Th. 10.19.13⁴², risalente al 393 d.C. – aveva vietato ai privati di coltivare qualsiasi cava di marmo (*privatorum manus ab exercendo quolibet marmoreo metallo prohiberi praecipimus*), al fine di accrescere la richiesta del minerale proveniente dai *loca fiscalia* (*ut fiscalibus instantia locis liberior relaxetur*). Quale sanzione per coloro che avessero disatteso il divieto, la *lex* aveva inoltre previsto l'obbligo di versare al fisco tutto il materiale estratto clandestinamente (*si qui vero clandestino opere vetita deinceps exercere temptaverit, omne id, quidquid exciderit, iuri fisci et publico vindicandum*).

Appare dunque abbastanza chiaro che Cod. Th. 10.19.13 configurava un regime di segno opposto rispetto alla *lex Cuncti* accolta in C. 11.7(6), dettato dalla necessità di favorire la produzione nelle cave fiscali, rimaste forse sprovviste di manodopera⁴³. La ragione della scelta dei Compilatori giustiniani di omettere la disciplina conservata in Cod. Th. 10.19.13 nel *Codex Repetitae Praelectionis* pare dunque risiedere nella volontà di prevenire eventuali incertezze in ordine all'applicazione della *lex Cuncti*, anche perché le esigenze alla base di Cod. Th. 10.19.13 dovettero essere venute meno in epoca giustiniana⁴⁴.

4.2.- C. 11.7(6).6.

Possiamo ora passare alla seconda costituzione relativa ai materiali lapidei conservata nel nostro *Codex*:

C. 11.7(6).6 (Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. Paterno): *Quosdam operta humo esse saxa dicentes id agere cognovimus, ut defossis in altum cuniculis alienarum aedium fundamenta labefactent. qua de re, si quando huiusmodi marmora sub aedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia denegetur*. [Dat. XVII k. April. Constantinopoli Theodosio A. III. et Abundantio Cons.] (a. 393) [= Cod. Th. 10.19.14 e Brev. 10.11.1, fino a *denegetur*]

La *lex*, emanata nel 393 d.C. da Teodosio I, sancisce il diniego dell'autorizzazione a procedere alle estrazioni per quei cavaatori che, con la giustificazione di reperire pietre in profondità (*quosdam operta humo esse saxa dicentes*), avevano condotto scavi tali da danneggiare le fondamenta degli edifici altrui. Il diniego dell'autorizzazione, che pare potersi interpretare, più precisamente, come revoca della medesima – visto che la *lex* fa riferimento a coloro che già avevano posto in essere gli scavi –, testimonia la volontà di tutelare i proprietari di edifici di fronte al rischio che il concreto andamento dell'attività estrattiva ne compromettesse la stabilità. Tale disciplina si mostra dunque, a differenza di quella introdotta dalle costituzioni precedenti, finalizzata a tutelare le ragioni della proprietà

⁴² Cod. Th. 10.19.13 (393 Febr. 12) (Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Rufino P(raefecto) P(raetori)o): *Privatorum manus ab exercendo quolibet marmoreo metallo prohiberi praecipimus, ut fiscalibus instantia locis liberior relaxetur. Si qui vero clandestino opere vetita deinceps exercere temptaverit, omne id, quidquid exciderit, iuri fisci et publico vindicandum*. [Dat. Prid. Id. Feb. Costantinop(oli) Theod(osio) A. III et Abundantio Cons.].

⁴³ In tal senso si è infatti espresso C. Pharr, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with a Commentary, Glossary and Bibliography*, in collaboration with T.S. Davidson and M.B. Pharr, Princeton 1952, 285, nt. 26.

⁴⁴ Di conseguenza, appare verosimile che la mancata inserzione da parte dei Compilatori giustiniani sia riconducibile alla circostanza che il regime imposto da Cod. Th. 10.19.13 abbia avuto carattere transitorio e territorialmente circoscritto, come sostenuto da Negri, *Diritto* cit. 148, dato che dall'emanazione di Cod. Th. 10.19.14, risalente allo stesso anno, si evince chiaramente che gli scavi avessero continuato a svolgersi.

privata, tanto che si è sostenuto⁴⁵ che, proprio in virtù di tale finalità, la sua versione teodosiana (Cod. Th. 10.19.14)⁴⁶ sia stata accolta nel *Breviarium Alaricianum*.

Tuttavia, in C. 11.7(6).6 non compare la parte finale di Cod. Th. 10.19.14 (*ne, dum cautium ementita nobilitas cum aedificiorum qualitate taxatur et pretium domus ne diruatur offertur, non tam publicae rei studium quam privati causa videatur fuisse dispendii*). Si tratta di un segmento di testo che palesa la volontà di evitare – presumibilmente in ragione della diffusione di una pratica in tal senso – che i proprietari delle case, di fronte al persistere degli scavi, offrissero un prezzo per farli cessare. Questa parte di testo specificava poi che l’offerta del prezzo sarebbe stata considerata particolarmente riprovevole poiché non giustificata dalla necessità di salvaguardare l’interesse pubblico ma privato (*non...dispendii*).

Come appare abbastanza evidente, tale parte del testo non solo non conteneva prescrizioni ulteriori, ma neanche contribuiva a chiarire il contenuto delle precedenti⁴⁷: anzi si mostrava, soprattutto nell’ultima frase in cui si riferiva all’interesse pubblico contrapponendolo a quello privato, non perfettamente in linea con quanto affermato in precedenza in favore dell’interesse dei privati proprietari degli edifici⁴⁸. Queste brevi considerazioni consentono di percepire le motivazioni per cui tale parte di testo sia stata eliminata dai Compilatori giustiniane in C. 11.7(6).6: ancora una volta non soltanto la *brevitas*, ma soprattutto la necessità di chiarezza.

Infatti, se guardiamo ora alla disciplina relativa ai marmi e ai materiali lapidei accolta in C. 11.7(6) essa appare ben più lineare della sua versione teodosiana, dal momento che si riduce a due regole, *certae et brevi sermone conscriptae*, per gli estrattori: l’obbligo di versare un decimo al fisco e un decimo al proprietario del fondo, a cui si affianca il diritto di trattenere il *surplus*, e la revoca dell’autorizzazione all’attività estrattiva, laddove gli scavi avessero compromesso gli edifici. Appare inoltre significativo che entrambe le disposizioni accolte sembrano riferirsi all’estrazione del marmo da cave private⁴⁹, diversamente dalle *leges* relative all’oro che, invece, riguardano probabilmente le miniere fiscali. Alla base di tale differenza sembra esserci la circostanza che, a differenza della produzione dell’oro, probabilmente accentrata nelle mani del fisco, la produzione privata dei marmi rivestisse, ancora in epoca giustiniana, un ruolo tutt’altro che trascurabile.

5.- La costituzione sui *procuratores metallorum*.

Proseguendo nella disamina del nostro titolo, possiamo prendere in considerazione l’unica costituzione che non proviene da Cod. Th. 10.19, ma da Cod. Th. 1.32 (*De procuratoribus gynaeei et metallorum*):

⁴⁵ J. Gaudemet, *Code Théodosien et Bréviaire d’Alaric (Comparaison des L. X des deux compilations)*, in *Studi in onore di G. Grosso*, 5, Torino 1971, 369 ss. [ora in Id., *Études de droit romain*, 1, Napoli 1979, 341 s.].

⁴⁶ Cod. Th. 10.19.14 (393 Mart. 16) (Idem AAA. Paterno): *Quosdam operta humo esse saxa dicentes id agere cognovimus, ut defossis in altum cuniculis alienarum aedium fundamenta labefactent. Qua de re, si quando huiusmodi marmora sub aedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia denegetur, ne, dum cautium ementita nobilitas cum aedificiorum qualitate taxatur et pretium domus ne diruatur offertur, non tam publicae rei studium quam privati causa videatur fuisse dispendii*. (Dat. XVII kal. April. Constantinop(oli) Theodos(olio) A. III. et Abundantio Conss.). Interpretatio: *Quicumque metallum dicens sub alienis aedificiis quaelibet saxa vel marmora effodienda crediderit, ut per eos fundamentorum firmitas incipiat vaccillare, his inquisitionis huius licentiam denegamus, ne, dum nobiliores lapides se quaerere adserunt, aut vendere aut subvertere aliena fundamenta praesumant*.

⁴⁷ Tanto che non risulta oggetto di attenzione neanche nell’*Interpretatio Wisigothica*, riportata alla nt. precedente.

⁴⁸ Infatti, a ben vedere, l’inciso *ne...dispendii*, lasciando intendere che il pagamento del prezzo sarebbe stato forse ammesso qualora gli edifici danneggiati fossero pubblici, avrebbe potuto indurre i cavaatori a continuare gli scavi al fine di procurarsi il denaro.

⁴⁹ Risultano infatti escluse da C. 11.7(6), le costituzioni applicabili alle cave pubbliche, cioè Cod. Th. 10.19.1 e 2, sulle quali cfr. *supra* ntt. 34 e 36.

C. 11.7(6).4 (Imppp. Gratianus⁵⁰, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Eusignium PP): *Cum procuratores metallorum intra Macedoniam Daciam mediterraneam Moesiam seu Dardaniam soliti ex curialibus ordinari, per quos sollemnis profligatur exactio, simulato hostili metu huic se necessitati subtraxerint, ad implendum munus retrahantur, et nulli deinceps licentia laxetur prius indebitas expetere dignitates, quam subeundam procuracionem fideli sollertique exactione compleverint.* [D.III k. Aug. Mediolani Honorio NP. et Euodio Conss.] (a. 386) [= Cod. Th. 1.32.5]

Il testo della *lex*⁵¹, emessa nel 386, si apre facendo riferimento ad una certa diffusione, presso i *procuratores metallorum* che operavano all'interno delle diocesi della Macedonia, Dacia, Mesia e Dardania, nominati tra i *curiales*, della pratica di sottrarsi ai loro doveri – e, più nel dettaglio, alla riscossione dei tributi (*sollemnis profligetur exactio*) –, *simulato hostili metu*. Per contrastare tale prassi, la costituzione sancisce, nella sua seconda parte, che i *procuratores* dovessero obbligatoriamente tornare alle loro mansioni (*ad implendum munus retrahantur*), pena la perdita della possibilità di ricoprire altre cariche, alle quali avrebbero potuto aspirare soltanto una volta che avessero provveduto, *fideli sollertique*, alle riscossioni.

Come emerge dalla doppia menzione dell'*exactio* (tanto in apertura che nella chiusa della *lex*), il provvedimento appare volto a garantire la regolare acquisizione dei proventi collegati allo sfruttamento degli importanti siti minerari delle diocesi danubiane, probabilmente appartenenti al fisco⁵². Non appare però del tutto chiaro il motivo per cui i *procuratores* si sarebbero sottratti a tale *munus*, dal momento che l'indicazione *simulato hostili metu*, non consente di capire nei confronti di chi il *metus* venisse effettivamente simulato⁵³.

Ad ogni modo, il contenuto e lo scopo della *lex* risultano sufficientemente intellegibili al fine di comprendere perché i Compilatori giustiniane, a differenza dei Commissari teodosiani, abbiano deciso di inserirla nel titolo dedicato alle miniere. Infatti, come ben si evince dalla rubrica di C. 11.7(6) (*De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum*), i Compilatori decisero di ampliare, attraverso l'inserzione delle disciplina relativa ai *procuratores metallorum*, l'oggetto del titolo dedicato alle miniere, che invece nel *Codex Theodosianus* era limitato ai *metalla* e ai *metallarii*.

Tale scelta pare fondarsi anzitutto su esigenze di razionalizzazione sistematica, dal momento che apparve verosimilmente più logico aggiungere alle disposizioni relative ai *metalla* quelle riguardanti la loro amministrazione tramite i *procuratores* imperiali. Non a caso, infatti, una scelta analoga caratterizza, con riferimento ai *gynaecia*, anche il successivo titolo C. 11.8(7) (*De murilegulis et*

⁵⁰ Come sottolineato da I. Fagnoli; P. Biavaschi; M. Del Genio, *La legislazione di Teodosio I (375-395): i primi quattro libri del Codice Teodosiano. Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, in *RDR* (2005), 83 s., *on line*: <http://ledonline.it/rivistadirittoromano/palingenesi.html>, il nome di Graziano conservato nell'*inscriptio* andrebbe corretto con quello di Arcadio, dal momento che nel luglio del 386 d.C., quando la costituzione fu emanata da parte di Valentiniano II, Graziano era probabilmente morto da circa tre anni.

⁵¹ Che risulta invariato da parte dei Compilatori giustiniane rispetto a Cod. Th. 1.32.5, se non per la sostituzione di *ac* con *et*, e del verbo *profligetur* con *profligatur*.

⁵² Questa opzione interpretativa si mostra infatti verosimile alla luce del sistema di gestione delle miniere cristallizzatosi in epoca tardoantica (sul quale cfr. *supra* nt. 13), il quale presupponeva che i siti minerari di maggior importanza, per dimensioni e pregio dei minerali, appartenessero all'autorità imperiale e fossero da questa gestiti attraverso l'impiego dei *procuratores metallorum*. Appare pertanto meno plausibile l'ipotesi, prospettata da Carlà, *L'oro* cit. 255 s., ad avviso del quale i *procuratores* presi in considerazione dalla nostra *lex* sarebbero stati preposti a riscuotere i tributi provenienti dalle estrazioni nelle miniere d'oro private.

⁵³ Dato che l'aggettivo *hostilis* potrebbe far pensare, almeno nel periodo in cui la costituzione fu emessa, ai Barbari che minacciavano i confini delle zone minerarie menzionate nella *lex*, l'inciso *simulato hostili metu* potrebbe avere assunto, in prosieguo di tempo, il significato più generale di «pretesto di situazioni di guerra», come ipotizzato da Carlà, *L'oro* cit. 256.

gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis) che, a differenza del suo corrispondente teodosiano, Cod. Th. 10.20 (*De murilegulis et gynaecariis et monetariis et bastagariis*), risulta esteso ai *procuratores gynaecii* già disciplinati in Cod. Th. 1.32, per la precisione in Cod. Th. 1.32.1. In ordine poi al contenuto della disposizione, sebbene le incertezze interpretative che abbiamo già rilevato incidano inevitabilmente sulla ricognizione dei motivi alla base della scelta operata dai Commissari giustiniani, questa appare connessa al persistere del rilievo dei siti minerari delle zone danubiane e dei tributi derivanti dal loro sfruttamento.

6.- La costituzione sui minatori.

Siamo giunti all'esame dell'ultima costituzione del nostro titolo, che, come già accennato, è quella che presenta modifiche più significative rispetto al corrispondente *locus* teodosiano. Per procedere a un raffronto più agevole tra le due *leges*, ne riportiamo entrambe le versioni:

C. 11.7(6).7 (Imp. Theodosius A. Maximino Com. S. L.): *Metallarii sive metallariae, qui quaeve ea regione deserta, ex qua videntur oriundi vel oriundae, ad externa migraverint, indubitanter sine ulla temporis praescriptione ad propriae originis stirpem laremque una cum sua subole revocentur, et quos domus nostrae secreta retineant. sciant autem nullum exinde praeiudicium fisco esse generandum, etiamsi is, quem metallicum esse constabit, privatis censibus suum nomen indiderit.* [D. V id. Iul. Constantinopoli Victore VC. Cons.] (a. 424).

C. 10.19.15 (424 Iul. 11) (Imp. Theod(osius) A. Maximino Com(iti) S(acrarum) L(argitionum)): pr. *Metallarii, qui ea regione deserta, ex qua videntur oriundi, ad externa migrarunt, indubitanter ad propriae originis stirpem laremque revocentur. Eorum autem earumque progenies, qui ex domibus privatorum eligere maluerunt consortia nuptiarum, aequa inter fiscum meum et parentes suos lance dividatur, ita ut, qui singulorum tantummodo filiorum probabuntur esse genitores, ex integro unicus fisco affectibus cedant: in posterum cunctis metallariorum condicionem necessario secuturis, quicumque ex ipsis et ex quocumque fuerint latere procreati. 1. Qui vero metallica loca praedictae obnoxia functioni emisse perhibentur, isdem procul dubio, quae auctores eorum implere consueverant, muniis subiacebunt. Nam de his, qui ad census annonarios transierunt, observandum est, ut illi, qui ante quinquennium tantummodo nexibus privatorum videntur impliciti, sine dubio ad originem propriam redire cogantur, ex aequo cum publicis fundis eorum subole dividenda et unico filio metallariorum origini vindicando, omni tamen ceteris in futurum huiusmodi licentia arte praecclusa. Quod si quis postea illud quod nunc prohibetur fecerit, sciat nullum exinde praeiudicium fisco esse generandum, etiamsi is quem metallicum esse constiterit, privatis censibus suum nomen indiderit.* [D. V id. Iul. Constantinopoli Victore VC. Cons.]

La versione della *lex* del 424 d.C.⁵⁴ conservata in C. 11.7(6).7 appare, *ictu oculi*, molto più concisa di quella contenuta in Cod. Th. 10.19.15: nella sua prima parte (*metallarii sive metallariae...revocentur*), corrisponde nella sostanza alla disposizione di apertura di Cod. Th. 10.19.15 (*metallarii ...revocentur*), anche se risente dell'inserzione del riferimento alle *metallariae* e delle modifiche grammaticali ad essa conseguenti (*qui quaeve...oriundi vel oriundae*), nonché della sostituzione dell'originario indicativo perfetto *migrarunt* con il congiuntivo *migraverint*⁵⁵. Dopo *revocentur* si registra invece l'inserzione del segmento di testo *et quos domus nostrae secreta retineant*, non proveniente da Cod. Th. 10.19.15, ma da Cod. Th. 10.19.5⁵⁶. Nella prosecuzione di C.

⁵⁴ Che risulta emanata, a Costantinopoli, da Teodosio II.

⁵⁵ Tale ultima modifica appare determinata, come già sottolineato da Chiazzese, *Confronti [...]. Parte speciale (Materiali)* cit. 390, da un «fine legislativo», cioè dalla necessità adattare il testo al nuovo articolato normativo.

⁵⁶ Cod. Th. 10.19.5 (369? 370? 372? Apr. 30) (Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. Fortunatiano Com(iti) R(erum) P(rivatarum)): *Nullam partem Romani orbis credidimus relinquendam, ex qua*

11.7(6).7, da un lato, risulta eliminata la lunga sezione del testo di Cod. Th. 10.19.15 che va da *eorum a fecerit*, e, dall'altro lato, risulta accolto l'ultimo segmento (*sciant..indiderit*), seppur con le lievi modifiche formali determinate dal nuovo contesto normativo (*sciant* in luogo di *sciat* e *constabit* in luogo di *constiterit*).

Nella versione elaborata dai Compilatori giustiniane, la costituzione prescrive anzitutto che i minatori e le minatrici fuggiti dovessero essere riportati, senza indugio, alla regione e alla condizione originaria, con la loro prole (*indubitanter sine ulla temporis praescriptione ad propriae originis stirpem laremque una cum sua subole revocentur*), anche qualora si fossero nascosti nelle proprietà imperiali (*et quos domus nostrae secreta retineant*). La *lex* sancisce, inoltre, che gli allontanamenti dei *metallarii* non avrebbero dovuto cagionare alcun danno al fisco, neanche qualora i minatori fossero riusciti a iscriversi ai censi privati e avessero così provveduto alla registrazione della loro condizione successiva alla fuga.

Come si vede, si tratta di un provvedimento volto ad assicurare che i minatori e le minatrici restassero perpetuamente vincolati alla loro condizione di origine e ai luoghi in cui essa si svolgeva, in modo che garantissero al fisco la produzione del *metallum* e l'incasso dei tributi. La costituzione, dunque, appare espressione della nota tendenza, riscontrabile nel periodo tardoantico anche per altre categorie di lavoratori – e in particolare per i coloni –, a vincolare i soggetti che svolgevano attività nevralgiche per le finanze imperiali alla loro professione, tanto da ridurli in uno stato di sostanziale schiavitù⁵⁷.

Il testo, così nella sua versione giustiniana, fa emergere tale scopo distintamente e consente pertanto di ascrivere le poche modifiche apportate dai Compilatori alle prescrizioni provenienti da Cod. Th. 10.19.15 da loro accolte alla volontà di renderle ancora più incisive. In questo senso depone infatti, come ho già avuto modo di osservare⁵⁸, l'aggiunta del riferimento alle minatrici (*metallariae*), che si mostra volto a garantire che la disciplina già sancita in Cod. Th. 10.19.15 venisse applicata alle donne. A ben vedere, che si trattasse di prescrizioni applicabili anche alle donne si sarebbe potuto ricavare – seppur non in maniera altrettanto esplicita – dalla disposizione teodosiana, e in particolare dall'indicazione *eorum autem earumque progenies* in questa contenuta, che però non risulta inserita in C. 11.7(6).7. La medesima finalità si evince poi dall'inserzione del segmento di testo che proviene da Cod. Th. 10.19.5 (*et quos domus nostrae secreta retinent*, il cui verbo risulta corretto in *retineant*), il quale avrebbe sciolto ogni dubbio sulla possibilità, non presa espressamente in considerazione da Cod. Th. 10.19.15, di applicare il provvedimento anche ai minatori rifugiatisi nei possedimenti imperiali.

Passiamo ora alla lunga parte di testo di Cod. Th. 10.19.15 omissa in C. 11.7(6).7 (*eorum autem earumque...fecerit*): questa sanciva dapprima, nel *principium*, che i figli nati dai *consortia nuptiarum* tra *metallarii* e soggetti non *metallarii* sarebbero stati ripartiti tra il fisco e i loro genitori (*eorum autem earumque progenies...cedant*), nel senso che soltanto un figlio ogni due sarebbe stato destinato

non metallarii, qui incolunt latebras, producantur, et quos domus nostrae secreta retinent. Et in comprehendendis eis investigatores eorum rectores congruis auxiliis prosequantur. [Dat. prid. kal. Mai. Antiochiae Valentiniano NB. P. et Victore Conss.].

⁵⁷ Sulle complesse problematiche relative allo *status* paraservile delle diverse tipologie di coloni in epoca tardoantica e giustiniana, cfr., *ex multis*, M. Bianchini, *Sul regime delle unioni fra liberi e adscripticii nella legislazione giustiniana*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 5, Milano 1984, 59 ss.; Ead., *Condicio dei genitori e status dei figli. Riflessioni su Nov. Iust. 38.6*, in *Diritto e società nel mondo romano I. Un incontro di studio. Pavia 21 aprile 1988*, Como 1988, 181 ss., [ora entrambi in Ead., *Temi cit.* 419 ss. e 492 ss.]; A.J.B. Sirks, *Reconsidering the roman Colonate*, in *ZSS* 110 (1993), 331 ss.; J.-M. Carrié, *Colonato del Basso impero: la resistenza di un mito*, in E. Lo Cascio (cur.), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'atto agrario al colonato tardoantico*, Roma 1997, 122 ss.; F. Botta, "De his qui suscipiunt alienos agricolas". *Intorno a edict. praef. praet. XXV*, in *BIDR* 111 (2017), 1 ss.

⁵⁸ A. Cherchi, *Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7*, in *AUPA* 59 LIX (2016), 221 ss., in part. 227 ss.

a servire il fisco come minatore, mentre l'altro sarebbe stato libero⁵⁹. Tuttavia, il medesimo *principium* specificava poi che, *in posterum*, tutti i figli dei *metallarii* sarebbero stati incondizionatamente *metallarii*, anche se nati dall'unione tra un *metallarius* e un soggetto di condizione diversa: di conseguenza, la disciplina iniziale, per cui soltanto un figlio su due, se nato da unioni miste, sarebbe stato minatore, avrebbe configurato un regime transitorio.

Il restante contenuto di Cod. Th. 10.19.15, conservato nel § 1, prescriveva che gli acquirenti delle miniere (*metallica loca praedictae obnoxia functioni*) divenissero titolari degli stessi oneri tributari a cui erano tenuti i venditori (*isdem...muniis subiacebunt*). Si può dunque desumere che i soggetti privati proprietari dei *metallica loca*, autorizzati alla vendita dei medesimi, non soggiacessero al vincolo perpetuo stabilito per i *metallarii* nel *principium* della medesima *lex*. Pertanto, sembra probabile che la disposizione appena ripercorsa non fosse riferita a semplici minatori, come il resto della *lex*, ma a imprenditori minerari che potevano vendere o acquistare le miniere purché assicurassero al fisco i tributi dovuti⁶⁰.

Il § 1 proseguiva con alcune disposizioni di nuovo dedicate ai minatori fuggiti (*nam de his...praecclusa*), le quali prescrivevano che laddove costoro fossero stati registrati nei censi annonari da non più di un quinquennio, sarebbero stati comunque obbligati a tornare alla condizione di origine e a dividere i loro figli *ex aequo* con il fisco⁶¹. Infine, il medesimo paragrafo sanciva (*omni...indiderit*) che tale regime di favore (*licentia*) sarebbe stato transitorio: di conseguenza, *postea*, il fisco, – e qui torniamo all'ultima parte di Cod. Th. 10.19.15 (*sciat nullum exinde praeiudicium...indiderit*) accolta in C. 11.(7)6.7 – non avrebbe dovuto subire alcun pregiudizio dalla violazione delle norme in precedenza introdotte.

Anche in questo caso, nonostante le disposizioni finali, chiaramente volte a porre fine all'applicazione del regime transitorio per cui soltanto un figlio su due dei minatori passati ai censi annonari sarebbe stato minatore, emerge in maniera abbastanza chiara che, anche in questo caso, l'enunciato delle norme precedenti avrebbe potuto lasciare spazio a dubbi e interpretazioni contrarie agli interessi del fisco. Basti pensare, al riguardo, che il riferimento ai soli *metallarii* passati ai censi da meno di cinque anni avrebbe potuto indurre a sostenere, contrariamente al principio ispiratore dell'intera costituzione, che coloro che fossero passati ai censi da più tempo sarebbero stati liberati dalla condizione di origine. Dunque, dalla ricognizione, punto per punto, della disciplina contenuta nel lungo stralcio di Cod. Th. 10.19.15 omissivo in C. 11.(7)6.7, non appare difficile immaginare che i Compilatori giustiniani, posti di fronte a disposizioni transitorie e non sempre ben coordinate tra loro, abbiano deciso di eliminarle nel testo legislativo che andavano elaborando al fine di evitare potenziali interpretazioni elusive. Infatti, le poche disposizioni inserite in C. 11.(7)6.7 – cioè l'obbligo per i *metallarii* di restare vincolati alla condizione di origine insieme ai loro figli e l'affermazione finale per cui le fughe e gli allontanamenti da tale condizione, anche se seguiti dall'iscrizione ai censi privati, non avrebbero dovuto comportare alcun danno per il fisco –, avendo definitivamente assunto, nella versione elaborata dai Compilatori, carattere generale e inderogabile, sarebbero state in grado di salvaguardare gli interessi del fisco, in quanto una loro attenta interpretazione, favorita dalla chiarezza dei *verba legis*, avrebbe implicato che i figli dei *metallarii* sarebbero stati in ogni caso *metallarii*, anche se nati da unioni miste o da *metallarii* passati ai censi privati.

Quanto sin qui emerso in ordine alle ragioni che hanno indotto i Compilatori a utilizzare soltanto una minima parte della disciplina proveniente da Cod. Th. 10.19.15 e a rielaborarla in maniera decisa, ci consente di passare a una breve riflessione sui motivi per cui in C. 11.(7)6 siano state eliminate le

⁵⁹ A conferma del prevalente interesse del fisco, «a disposizione specificava altresì che laddove fosse nato un solo figlio, questo sarebbe stato *metallarius* (...*ita ut, qui singulorum tantummodo filiorum probabuntur esse genitores, ex integro unicus fisco affectibus cedant*).

⁶⁰ In questo senso, Freu, *Le statut* cit. 441.

⁶¹ Anche in questo caso, laddove i *metallarii* iscritti ai censi avessero avuto un unico figlio, questo sarebbe stato *metallarius* (...*et unico filio metallariorum origini vindicando*).

altre quattro costituzioni relative ai minatori conservate in Cod. Th. 10.19. Si tratta di quattro costituzioni, tutte precedenti a Cod. Th. 10.19.15, che possono essere raggruppate in virtù del loro oggetto.

Con le prime due, Cod. Th. 10.19.⁶² e ⁶³, risalenti al 369 e al 378 d.C., era stato regolato il trasporto dei *metallarii* in Sardegna: la *lex* del 369 aveva ammesso il suddetto trasferimento, a condizione che il *gubernator* o il *magister navis* versassero cinque solidi per ogni minatore trasportato, mentre quella del 378, lo aveva vietato del tutto (*privilegio transeundi ad Sardiniam spes improba blandiatur*), in particolare per gli *aurileguli*. A fine di dare al divieto un'efficace applicazione, quest'ultima *lex* aveva poi previsto, da un lato, che i *iudices* delle province da cui prendeva avvio la navigazione (*deinde provinciarum, quae mari alluuntur, iudices scientes fieri*) fossero resi edotti della proibizione, e, dall'altro lato, che i *custodes* e i *rectores provinciarum* che la avessero disattesa soggiacessero ad aspre sanzioni (*adficiendis etiam poena...neglegenda meminerint*).

Le seconde due erano poi concentrate sul problema della fuga dei *metallarii*: l'una, Cod. Th. 10.19.⁶⁴, emanata verosimilmente nel 372 d.C.⁶⁵, per la *pars Orientis*, aveva infatti sancito di procedere alla ricerca e all'individuazione dei *metallarii* fuggiti, anche laddove si fossero nascosti nei possedimenti imperiali (*nullam partem...retinent*) e, a tal fine, aveva altresì disposto che gli *investigatores* incaricati della ricerca si avvalessero della collaborazione dei *rectores* provinciali (*et in comprehendendis eis...prosequantur*). L'altra, Cod. Th. 10.19.⁶⁶, risalente probabilmente al 373 d.C.⁶⁷, estendeva all'Occidente (*quemadmodum dominus noster Valens per omnem Orientem...*) la disposizione già emanata da Valente conservata in Cod. Th. 10.19.5. Più nel dettaglio, Cod. Th. 10.19.7 aveva ordinato ai possessori delle terre di respingere i cercatori d'oro in fuga (*eos... arceri*), prescrivendo inoltre al prefetto del pretorio (*ita sinceritas tua...celandum*) di dare esecuzione all'ordine tramite editto, in modo che gli abitanti dell'Illyrico e della Macedonia smettessero di nascondere nei propri possedimenti i minatori traci e li respingessero verso i luoghi di origine (*regredi ad solum genitale compellant*).

⁶² Cod. Th. 10.19.6 (369 Iun. 4) (Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o): *Si qua navis metallarium ad Sardiniam transtulerit, gubernator ipsius vel magister quinos pro singulis hominibus solidos cogatur inferre*. [Dat. prid. non. Iun. Martiatici Val(entini)ano NB. P. et Victore Cons.].

⁶³ Cod. Th. 10.19.9 (378 Aug. 15) (Imppp. Valens, Gr(ati)anus et Val(entini)anus ad Vindicianum V(irum) C(larissimum) Vic(ari)um): *Datis ad inlustres viros praefectos Galliarum et Italiae litteris primum metallarios praecipimus admoneri, ne eis novelli statuti, quod fuerat elicatum, privilegio transeundi ad Sardiniam spes improba blandiatur; deinde provinciarum, quae mari alluuntur, iudices scientes fieri, ut universorum navigatio huiusmodi hominum generi clauderetur, ita ut, si aurileguli transfretare temptassent, severitate iudicis audaciae suae ferrent digna supplicia; adficiendis etiam poena custodibus, si neglegentia navigandi isdem copiam praebuissent; ita ut haec non sine periculo suo rectores provinciarum neglegenda meminerint*. [Dat. XVIII kal. Sept. Valente VI et Valentiniano II AA. Cons.].

⁶⁴ Riportata *supra* nt. 56.

⁶⁵ In questo senso paiono infatti decisive le osservazioni di S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in ZSS 125 (2008), 456 s.

⁶⁶ Cod. Th. 10.19.7 (370? 373? Mart. 19) (Idem AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o): *Quemadmodum dominus noster Valens per omnem Orientem eos, qui ibidem auri metallum vago errore sectantur, a possessoribus cunctis iussit arceri, ita sinceritas tua universos per Illyricum et dioecesim Macedonicam provinciales edicto conveniat, ut nemo quemquam Thracem ultra in possessione propria putet esse celandum, sed ut singulos potius regredi ad solum genitale compellant, quos inde venisse cognoscunt. Alioquin gravis in eum animadversio proferetur, qui latebram huiusmodi hominibus post haec interdicta praebuerit*. [Dat. XIII kal. April. Trev(iris) Val(entini)ano et Valente AA. Cons.].

⁶⁷ La plausibilità di tale datazione rappresenta infatti una logica conseguenza dell'ipotesi accolta con riferimento alla datazione di Cod. Th. 10.19.5 (372 d.C.).

Come si vede, le disposizioni appena ripercorse paiono finalizzate a fronteggiare situazioni contingenti verificatesi in determinati territori, che avevano contribuito a fare emergere la necessità di contenere, fino a vietare, le fughe e gli spostamenti dei minatori, necessità che fu poi alla base dell'emanazione della severa disciplina conservata nel provvedimento del 424 d.C. (Cod. Th. 10.19.15) Appare dunque agevole capire perché i Compilatori le abbiano scartate e abbiano scelto di rielaborare e semplificare soltanto il regime contenuto nell'ultimo provvedimento. Tuttavia, l'inserzione in C. 11.7(6).7 anche del segmento di testo proveniente (*et quos domus nostrae secreta retineant*) sembra mostrare che alla base della scelta dei Compilatori non vi fu soltanto la rigida applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo, ma la volontà di coordinare le diverse *leges* conservate nel *Codex Theodosianus* anche attraverso l'utilizzo dei passaggi delle disposizioni precedenti che risultassero comunque utili a garantire una più efficace applicazione della disciplina da loro rielaborata.

7.- Conclusioni.

Alla luce di quanto osservato nel corso della presente indagine, possiamo tornare a volgere lo sguardo al complessivo impianto del titolo sull'attività mineraria conservato nel *Codex Repetitae Praelectionis* al fine di trarre qualche considerazione conclusiva sul metodo e sulle logiche che guidarono i Compilatori giustinianeî nell'elaborare il materiale proveniente dal *Codex Theodosianus*. È infatti emerso con chiarezza che i Compilatori giustinianeî si trovarono di fronte a una materia complessa e articolata, in cui erano confluiti provvedimenti di segno diverso poiché collegati a esigenze sorte in contesti e momenti storici differenti. Di conseguenza, l'impegno dei Commissari di Giustiniano appare concentrato non tanto sullo scopo di adattare le prescrizioni contenute in Cod. Th. 10.19 a esigenze nel frattempo sopravvenute, ma soprattutto sulla necessità di sottoporre il materiale proveniente dal Codice Teodosiano a un'attenta razionalizzazione, tanto sotto il profilo sistematico che contenutistico.

Infatti, l'impianto di C. 11.7(6), seppur caratterizzato da un numero di gran lunga inferiore di provvedimenti, non solo prende in considerazione tutte le tematiche già disciplinate in Cod. Th. 10.19⁶⁸, ma risulta arricchito – vista la stretta connessione con le altre prescrizioni accolte – della disciplina relativa ai *procuratores metallorum*⁶⁹ che nel *Codex Theodosianus* era disciplinata in altra sede. Per quanto concerne il contenuto delle singole costituzioni, da un lato risulta confermato *in toto* il regime in precedenza previsto per l'estrazione dell'oro e, dall'altro lato, risulta profondamente semplificato quello dell'estrazione dei materiali lapidei e dei minatori. In questi ultimi settori, infatti, la stringente selezione dei testi portò all'eliminazione dei provvedimenti che riproducevano il contenuto di altri (come quello che imponeva il versamento dei due decimi agli estrattori⁷⁰) e di tutti quelli potenzialmente contraddittori. Tra essi, possiamo ricordare quelli volti a fare fronte a situazioni contingenti (ad esempio le *leges* relative al trasporto dei minatori in Sardegna o alle fughe dei minatori traci⁷¹) – e dunque probabilmente caduti in desuetudine – e quelli che contenevano disposizioni di segno opposto rispetto ad altre accolte (come il divieto di procedere alle estrazioni del marmo⁷²). Inoltre, i pochi, ma mirati, interventi sui testi delle *leges* accolte – in particolare quelli che sono emersi in C. 11.(7)6.6 e 7 – hanno mostrato la volontà di dare alle prescrizioni una più pregnante applicazione attraverso l'aggiunta di riferimenti a soggetti ai quali le norme si sarebbero applicate o di parti di altre

⁶⁸ L'estrazione dell'oro (*supra* § 3) e dei materiali lapidei (*supra* § 4) e la condizione dei minatori (*supra* § 6).

⁶⁹ *Supra* § 5.

⁷⁰ Cod. Th. 10.19.11 (*supra* § 4)

⁷¹ Cod. Th. 10.19.5, 6, 7 e 9 (*supra* § 6), ai quali possono aggiungersi Cod. Th. 10.19.1, 2, 8, relativi all'estrazione dei marmi (*supra* § 4).

⁷² Cod. Th. 10.19.13, anch'essa probabilmente caduta in desuetudine (*supra* § 4, nt. 44).

costituzioni scartate⁷³, l'eliminazione della menzione di regimi transitori⁷⁴ e di parti non in linea con il complessivo contenuto del provvedimento⁷⁵.

Questi interventi, dunque, se guardati nel loro insieme, permettono di affermare che i Compilatori modificarono e coordinarono le singole disposizioni usando in modo misurato e puntuale tutti gli 'strumenti' forniti da Giustiniano, in modo da fugare, nella maggior misura possibile, le incertezze interpretative che sarebbero potute sorgere dalle norme precedenti e salvaguardare così gli interessi specificamente coinvolti dalla legislazione mineraria, tra i quali, rivestì un ruolo chiaramente centrale quello dell'autorità imperiale allo sfruttamento intensivo dei siti minerari e all'acquisizione dei tributi da esso derivanti.

Abstract.- L'articolo confronta il regime conservato in C. 11.(7)6 con quello pervenuto in Cod. Th. 10.19, al fine di fare chiarezza sul metodo e sulle logiche che guidarono i Compilatori giustiniani nella sistematizzazione, nel *Codex Repetitae Praelectionis*, della legislazione mineraria proveniente dal *Codex Theodosianus*. Attraverso la disamina dei singoli provvedimenti accolti o scartati dai Compilatori giustiniani, la ricerca mostra che, alla base dell'elaborazione del titolo C. 11.(7)6, vi fu un attento lavoro di selezione e modifica delle costituzioni provenienti da Cod. Th. 10.19 volto soprattutto a scongiurare i dubbi interpretativi in modo da pervenire a una più pregnante tutela degli interessi specificamente coinvolti nella legislazione mineraria.

The article compares C. 11.(7)6 and Cod. Th. 10.19 with the aim of highlighting the method and the logics used by Justinian's Compilers in reordering the mining legislation coming from the *Codex Theodosianus*. By examining the provisions accepted or rejected in the Justinian's Code, the research shows that the careful selection and amendment of the laws coming from Cod. Th. 10.19 performed by the Justinian's Compilers took primarily in account the need to remove interpretive doubts in order to better safeguard the specific interests involved in the mining law.

⁷³ Si pensi, sotto il primo aspetto, all'aggiunta, in C. 11.(7)6.7 del riferimento alle *metallariae* e, sotto il secondo profilo, a quella del segmento di testo *et quos domus nostrae secreta retineant* proveniente da Cod. Th. 10.19.5 (*supra* § 6). Oltre a questi interventi possiamo ricordare l'aggiunta della glossa esplicativa, riferita alla *balluca*, *quae Graece χρύσαμμος appellatur*, in C. 11.(7)6.5 (*supra* § 3)

⁷⁴ Come quello per cui soltanto un figlio su due sarebbe stato minatore se nato da unioni miste (tra un soggetto metallario e uno non metallario) o da minatori passati ai censi privati da meno di un quinquennio, in C. 11.(7)6.7 (*supra* § 6).

⁷⁵ Si pensi all'eliminazione, in C. 11.(7)6.6 (*supra* § 4), della parte finale di Cod. Th. 10.19.14, in cui si faceva riferimento all'interesse pubblico, non contemplato in altre parti della disposizione – la quale mirava invece a tutelare i proprietari di edifici privati di fronte ai danni determinati dalle estrazioni –, e allo stralcio, in C. 11.(7)6.7 (*supra* § 6), dei riferimenti alla possibilità di vendere i *metallica loca*, non in linea con il divieto di abbandonare i luoghi in cui si svolgevano le estrazioni già palesato dalla *lex*.